



ISTITUTO COMPRENSIVO “J. SANNAZARO”

OLIVETO CITRA (SA)

Via F. Cavallotti, 15 - Tel. 0828/793037

cf. 82005110653 - C.M. SAIC81300D

e-mail: SAIC81300D@ISTRUZIONE.IT SITO INTERNET: WWW.OLIVETOCITRAIC.GOV.IT

PEC: SAIC81300D@PEC.ISTRUZIONE.IT



REVISIONE REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Scuola Primaria

Scuola Secondaria di primo grado



Revisione a.s. 2025/26

Delibera n. 37 del C.d.D. del 03.12.2025

Delibera n. 41 del C.d.I. del 16.10.2025

Sommario

Art. 1 – Principi e finalità	4
Art. 2 – Doveri degli alunni	5
Art. 3 – Prevenzione e contrasto delle nuove forme di devianza: Bullismo e Cyberbullismo	5
Art. 4 – Uso del cellulare e dei dispositivi elettronici a scuola	6
Art. 5 – Nuove disposizioni normative	7
Art. 6 – Disposizioni disciplinari SCUOLA PRIMARIA - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	7
6.1- Disposizioni disciplinari SCUOLA PRIMARIA	8
6.2 - Disposizioni disciplinari SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO.....	11
Art. 7 – Comunicazione di avvio del procedimento. Contestazione di addebito e audizione in contraddittorio	16
Art. 8 - Assunzione del provvedimento disciplinare a cura dell’Organo Collegiale	16
Art. 9 - Altri aspetti conseguenti ai provvedimenti disciplinari	16
Art. 10 - Impugnazioni	17
Art. 11: Organo di Garanzia	17
Art. 12 – Pubblicità	18

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

- VISTO* il D.lgs. 297/94 artt. 10 e 328;
- VISTO* il DPR n 249 del 24.06.1998 “Statuto degli studenti e delle studentesse” e successive modificazioni intervenute con DPR 21.11.2007, n. 235;
- PREMESSO* che lo “Statuto degli studenti e delle studentesse”, accoglie e sviluppa le indicazioni della “Convenzione internazionale dei diritti del fanciullo” (1989, ratificata nel nostro ordinamento con la Legge n. 176 del 27.05.1991);
- PREMESSO* che la scuola dell'autonomia è un'istituzione “che costruisce con gli studenti, con le loro famiglie e con il territorio un rapporto forte, responsabile e trasparente, nell'intento di venire incontro alla domanda sociale e di formazione nonché di sviluppare percorsi capaci di rispondere in modo differenziato ai bisogni individuali” (Circ. Ministeriale n. 371 del 02.09.1998);
- VISTA* la direttiva del MPI n. 104 del 30/11/2007 con la quale vengono dettate disposizioni in materia di utilizzo dei telefoni cellulari in ambito scolastico e di diffusione di immagini in violazione del “Codice in materia di protezione di dati personali”;
- VISTA* la C.M. prot. n. 3602 del 31 luglio 2008;
- VISTA* la legge 30.10.2008, n. 169;
- VISTA* la legge 241/90 e successive modificazioni;
- VISTA* la legge n. 3/2003 e D.L. 104/2013 Normativa sul contrasto al fumo;
- VISTO* il Testo Unico sull'assunzione di sostanze stupefacenti D.P.R. 309/1990 modificato da D.L. 36/2014;
- VISTA* la legge n. 71 del 29 maggio 2017 in materia di Cyberbullismo;
- VISTO* il proprio Regolamento su Bullismo e Cyberbullismo approvato con delibera n. 33 del C.d.D. del 13.09.2021 e n.52 del C.d.I del 07.12.2021.
- VISTO* il Decreto Miur n. 89 del 7/8/2020. “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata”, di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;
- VISTO* il proprio Patto di Corresponsabilità approvato con delibera n 8 del C.d.D del 02/ 09/2022 e n.46 del C.d.I del 31.08.2022
- VISTA* la legge 1 ottobre 2024, n. 150 - entrata in vigore del provvedimento 31/10/2024 che apporta modifiche al DPR n.122/2009 che comportano:
- ✓ prevedere che l'attribuzione del voto di comportamento inferiore a sei decimi e la conseguente non ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato avvengano anche a fronte di comportamenti che configurano mancanze disciplinari gravi e reiterate, anche con riferimento alle violazioni previste dal regolamento di istituto;

- ✓ prevedere che l'attribuzione del voto di comportamento inferiore a sei decimi in fase di valutazione periodica comporti il coinvolgimento della studentessa e dello studente oggetto della valutazione in attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale, finalizzate alla comprensione delle ragioni e delle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato tale voto;
- ✓ conferire maggiore peso al voto di comportamento della studentessa e dello studente nella valutazione complessiva, riferito all'intero anno scolastico, in particolar modo in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico nonché delle studentesse e degli studenti

VISTA

l'O.M. 3/2025 “Valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella scuola primaria e valutazione del comportamento nella scuola secondaria di primo grado”

ADOTTA

il presente Regolamento di Disciplina in ottemperanza alle disposizioni citate ed in coerenza con le normative vigenti, con il Patto di Corresponsabilità approvato con delibera n 8 del C.d.D del 02/ 09/2022 e n.46 del C.d.I del 31.08.2022 e con il Regolamento su Bullismo e Cyberbullismo approvato con delibera n 33 del C.d.D. del 13.09.2021 en.52 del C.d.I del 07.12.2021.

Il Regolamento entra in vigore a partire dalla data della sua pubblicazione all’Albo e può essere soggetto a revisione su proposta del Gruppo di Miglioramento o del Consiglio di Istituto, qualora sia ritenuto necessario.

Esso disegna un modello ispirato alle finalità educative proprie della scuola, al recupero e/o al rafforzamento del senso di responsabilità, ai valori della legalità, della collaborazione, del rispetto per le persone.

Art. 1 – Principi e finalità

1. Il presente Regolamento di Disciplina, con riferimento ai diritti e ai doveri degli studenti, di cui agli artt. 2 e 3 del D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 e successive modificazioni, e in osservanza del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni Scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, del D.P.R. 10 ottobre 1996 n. 567 e successive modificazioni e integrazioni, individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento. Esso è coerente e funzionale al Piano Triennale dell'Offerta Formativa e al Regolamento d'Istituto.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all’interno dell’Istituto.
3. La responsabilità disciplinare è personale.
4. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima sentito.
5. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità.
6. I provvedimenti disciplinari sono di norma temporanei, tempestivi, proporzionati all’infrazione; ispirati al principio della responsabilizzazione personale e della riparazione del danno, essi sono finalizzati al rafforzamento del senso di responsabilità personale e comunitaria e alla promozione di un comportamento adeguato nell’alunno.
7. Il richiamo o la sanzione disciplinare non influisce sulla valutazione del profitto della singola disciplina, bensì sul voto di comportamento e, solo nel caso di infrazioni gravi o gravissime, potrà condizionare la valutazione di educazione civica
8. Tutto il personale docente e non docente, in quanto parte della comunità scolastica, è tenuto a segnalare i comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari
9. Essi tengono conto della situazione personale dell’allievo al quale, compatibilmente con la

disponibilità di adeguate risorse organizzative e finanziarie, è offerta la possibilità di convertirli in attività socialmente utili in favore dell'Istituto.

10. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano la sospensione con obbligo di frequenza o l'allontanamento dalle lezioni sino a 15 giorni sono adottati dal Consiglio di Interclasse (scuola primaria) e dal Consiglio di Classe (scuola secondaria di primo grado), alla presenza delle diverse componenti (Dirigente scolastico o suo delegato, Docenti e Genitori); quelle che comportano l'allontanamento oltre i 15 giorni e/o l'esclusione dalla valutazione e dallo scrutinio finale, sono adottati dal Consiglio d'Istituto.
11. Per la scuola secondaria di primo grado le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono assegnate dalla Commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 2 – Doveri degli alunni

1. Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni, rispettare l'orario scolastico e assolvere con diligenza gli impegni di studio, avere con sé tutto il materiale occorrente alle diverse attività, partecipando alle attività didattiche curriculari ed extracurriculari, anche opzionali, con una regolarità tale da non compromettere la qualità e l'efficacia del proprio percorso di studio.
2. Gli alunni sono tenuti a facilitare la regolarità delle comunicazioni scuola-famiglia.
3. Gli alunni sono tenuti ad assumere, nei confronti dei loro compagni e di tutto il personale della scuola, un comportamento corretto, improntato allo stesso rispetto che chiedono per se stessi.
4. Gli alunni sono tenuti ad adottare una condotta e un linguaggio adeguati alle diverse situazioni, sia formali durante le ore di lezione che informali negli spostamenti d'aula, a ricreazione, durante le uscite didattiche e i viaggi d'istruzione oppure durante la partecipazione ad eventi sportivi, ugualmente improntati all'educazione, alla correttezza richiesta dall'ambiente educativo. Gli studenti devono rivolgersi a tutti gli adulti presenti in maniera adeguata e usando un tono educato.
5. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri, gli alunni sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi che regolano la vita della comunità scolastica.
6. Gli alunni sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza.
7. Gli alunni sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, gli strumenti, i sussidi e i materiali didattici e a comportarsi in modo da non arrecare danno al patrimonio della scuola e/o di terzi.
8. Gli alunni sono tenuti a frequentare l'ambiente scolastico indossando un abbigliamento decoroso e funzionale alle attività didattiche da svolgere.
9. Gli alunni sono tenuti al rispetto della normativa sull'uso di telefoni cellulari o altri dispositivi tecnologici - D.P.R. n.249/1998 (Statuto degli studenti e delle studentesse) e Direttiva Ministeriale n. 30 del 15/3/2007- Gli alunni qualora portino il cellulare o altri dispositivi tecnologici devono tenerli spenti e riposti nello zaino o in appositi armadietti. Possono utilizzarli a supporto di attività didattiche previa autorizzazione del docente e durante i viaggi d'istruzione e/o le visite guidate.
10. Gli alunni sono tenuti al rispetto della legge sulla privacy (D.lgs 196/2003).
11. Gli alunni sono tenuti al rispetto del Regolamento di disciplina dell'Istituto.
12. Gli alunni sono tenuti al rispetto del Patto di Corresponsabilità.
13. Gli alunni sono tenuti al rispetto del Regolamento sul Bullismo e Cyberbullismo.
14. Gli alunni sono tenuti al rispetto di tutti i regolamenti vigenti in istituto.
15. Gli alunni condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e di averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.
16. Gli alunni devono contribuire alla corretta raccolta differenziata.

Art. 3 – Prevenzione e contrasto delle nuove forme di devianza: Bullismo e Cyberbullismo

L'I.C. Jacopo Sannazaro :

- ✓ adotta il Regolamento sul Bullismo e Cyberbullismo e la Politica di E-safety;
- ✓ si impegna a promuovere azioni di sensibilizzazione, prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo;

- ✓ organizza attività volte a sviluppare la consapevolezza nei giovani riguardo al rispetto delle regole e alle conseguenze dei propri comportamenti. Tali attività includono incontri di educazione civica, laboratori di mediazione e progetti contro il bullismo.

Art. 4 – Uso del cellulare e dei dispositivi elettronici a scuola

L'uso del cellulare a scuola, non autorizzato a fini didattici, è vietato ai sensi della Direttiva Ministeriale del 15 marzo 2007 aggiornata dalla Nota ministeriale 5274 dell'11 luglio 2024 volta a regolare l'utilizzo degli smartphone e di analoghi dispositivi elettronici nelle istituzioni scolastiche, con le *Disposizioni in merito all'uso degli smartphone e del registro elettronico nel primo ciclo di istruzione— A.S.2024 -2025*. Si dispone il divieto di utilizzo in classe del telefono cellulare, anche a fini educativi e didattici, per gli alunni dalla scuola d'infanzia fino alla secondaria di primo grado, salvo i casi in cui lo stesso sia previsto dal Piano educativo individualizzato o dal Piano didattico personalizzato, come supporto rispettivamente agli alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento ovvero per documentate e oggettive condizioni personali.

Potranno, invece, essere utilizzati, per fini didattici, altri dispositivi digitali, quali pc e tablet, sotto la guida dei docenti.

Rispetto all'uso del registro elettronico, si sottolinea la raccomandazione di accompagnare la notazione sul registro elettronico delle attività da svolgere a casa con la notazione giornaliera su diari/agende personali in modo che ciascuno studente possa acquisire autonomia nella gestione degli impegni scolastici.

Si sottolinea ancora che l'uso improprio del cellulare e/o similari, ad esempio per riprese o foto non autorizzate dai diretti interessati, e la loro eventuale pubblicazione in rete e/o la divulgazione di dati sensibili, oltre che essere oggetto di provvedimenti disciplinari per violazione del presente Regolamento, può costituire reato per violazione della privacy (Codice della Privacy, D.lgs.196/2003 e art.10 del Codice Civile) ed essere soggetto a possibili denunce presso l'autorità giudiziaria da parte dell'interessato.

Il Ministro della Pubblica Istruzione, con la Direttiva n. 104 del 30 novembre 2007, ha chiarito che la raccolta, conservazione, utilizzazione e divulgazione a terzi dei predetti dati configura, ai sensi della normativa vigente, un "trattamento" di dati personali.

Chiunque diffonda registrazioni audio/video, immagini e/o dati personali altrui non autorizzati, tramite internet o messaggistica, rischia, anche a scuola, sanzioni pecuniarie che possono essere irrogate dall'Autorità Garante della Privacy, oltre alle sanzioni disciplinari che spettano invece alla scuola.

Per le inosservanze connesse all'uso del telefono cellulare ovvero all'uso improprio di oggetti personali, il docente provvede al ritiro degli oggetti in questione e, qualora non pericolosi e/o di valore modesto alla riconsegna degli stessi al termine delle lezioni; ovvero al deposito nell'ufficio del D.S. in attesa di riconsegna degli stessi alla famiglia che sarà invitata a presentarsi a scuola, previa telefonata del docente interessato. In caso di uso illecito dello strumento, la riconsegna avverrà nelle mani del genitore previa eliminazione del contenuto non consentito.

In sintesi si dispone:

Divieto assoluto in classe (Scuola dell'Infanzia e Primo Ciclo).

È confermato il divieto di utilizzo in classe del telefono cellulare, anche a fini educativi e didattici, per gli alunni dalla scuola dell'infanzia fino alla secondaria di primo grado.

Eccezioni.

L'uso è consentito solo nei casi in cui il dispositivo sia previsto dal Piano Educativo Individualizzato (PEI) o dal Piano Didattico Personalizzato (PDP), come supporto agli alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento (DSA), o per documentate e oggettive condizioni personali.

Dispositivi alternativi per la didattica.

Per fini didattici, potranno essere utilizzati altri dispositivi digitali, quali PC e tablet, sotto la guida dei docenti.

Registro elettronico e autonomia.

Si mantiene la raccomandazione che la notazione sul registro elettronico delle attività da svolgere a casa sia accompagnata dalla notazione giornaliera su diari/agende personali in modo che ciascuno studente

possa acquisire autonomia nella gestione degli impegni scolastici.

Art. 5 – Nuove disposizioni normative

Il Decreto Legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni nella Legge 13 novembre 2023, n. 159 (il cosiddetto "Decreto Caivano"), ha introdotto importanti modifiche al D.P.R. n. 249/1998 (Statuto delle Studentesse e degli Studenti), in particolare in merito al voto di comportamento e alle attività riparatorie.

Voto di comportamento e non ammissione

- Valutazione comportamentale gravissima.

L'attribuzione del voto di comportamento inferiore a sei decimi comporta la non ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato.

- Criteri per il sei in condotta

La non ammissione avviene anche a fronte di mancanze disciplinari gravi e reiterate, anche con riferimento alle violazioni previste dal Regolamento d'Istituto.

- Coinvolgimento in attività di approfondimento.

L'attribuzione di un voto di comportamento inferiore a sei decimi nella valutazione periodica deve comportare il coinvolgimento dello studente in attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale, finalizzate alla comprensione delle ragioni e delle conseguenze dei comportamenti scorretti.

Sospensioni e attività riparatrici

Il D.L. Caivano ha rafforzato il ruolo della sospensione con frequenza della scuola e delle attività riparatorie/di cittadinanza attiva.

- Sospensione da 1 a 15 giorni (Scuola Secondaria di Primo Grado):

Le sanzioni di sospensione non superiori a 15 giorni devono preferibilmente prevedere l'obbligo di frequenza della scuola o, in alternativa all'allontanamento, la conversione in attività a beneficio della comunità scolastica (attività riparatorie) o in attività di studio e approfondimento su temi di cittadinanza attiva.

Tali attività hanno una finalità educativa e mirano al rafforzamento del senso di responsabilità.

- Sospensione oltre 15 giorni (Scuola Secondaria di Primo Grado):

Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, la scuola deve promuovere un percorso di recupero finalizzato alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica, in accordo con la famiglia e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, compatibilmente con le risorse.

Art. 6 – Disposizioni disciplinari SCUOLA PRIMARIA - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

A proposito di regole di disciplina e sospensioni di alunni della scuola primaria e persino dell'infanzia, la nota esplicativa del luglio 2008 ha precisato che i *“destinatari delle norme contenute nello Statuto delle Studentesse e degli Studenti sono gli alunni delle scuole secondarie di 1° e 2° grado. Per gli alunni della scuola elementare risulta ancora vigente il Regio Decreto 26 aprile 1928, n. 1927, salvo che con riferimento alle disposizioni da ritenersi abrogate per incompatibilità con la disciplina successivamente intervenuta 1297 (Regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare che all'art. 412 individua la possibilità di utilizzare “secondo la gravità delle mancanze, alcune sanzioni disciplinari). Le disposizioni così sopravvissute devono poi essere comunque “attualizzate” tramite la contestuale applicazione delle regole generali sull'azione amministrativa derivanti dalla L. 241/1990”*. Infatti la comminazione di una sanzione costituisce l'esito di un procedimento amministrativo che deve essere informato ai principi della legge n. 241/1990, come da nota ministeriale n. 3602 del 31 luglio 2008, artt. 412,413,414.

Tanto premesso, si ritiene, per le finalità educative che sono a fondamento del presente Regolamento, individuare quei comportamenti che, commisurati all'età degli alunni della Scuola Primaria, potrebbero, se non sanzionati, rappresentare un ostacolo per la costruzione di personalità responsabili ed orientate

al bene comune.

6.1- Disposizioni disciplinari SCUOLA PRIMARIA

MANCANZE DISCIPLINARI	INTERVENTI EDUCATIVI
<u>Si configurano come violazioni lievi:</u> a) presentarsi alle lezioni in ritardo; b) non portare a termine il lavoro a causa di scarso impegno o disattenzione; c) non fare i compiti assegnati per casa; d) spostarsi senza motivo o autorizzazione nell'aula e nell'edificio scolastico; e) portare a scuola oggetti non pertinenti (giochi e/o materiali pericolosi); f) usare in modo improprio le attrezzature scolastiche.	Le violazioni lievi comportano il richiamo orale e/o l'ammonizione scritta da parte del docente che le ha rilevate. In caso di ammonizione scritta, la comunicazione deve essere controfirmata da un genitore. Le violazioni lievi, ma ripetute, comportano un'ammonizione scritta sul registro; di tale ammonizione vengono informate le famiglie tramite comunicazione sul diario. Tale comunicazione deve essere controfirmata da un genitore. La mancanza di cui alla lettera e) comporta anche la consegna del materiale Non pertinente al Dirigente o suo delegato che lo conserverà fino al ritiro dello stesso da parte di uno dei genitori dell' alunno/a.

<u>Si configurano come mancanze gravi:</u> a) disturbare ripetutamente lo svolgimento delle lezioni impedendo ai compagni di seguire con attenzione; b) alterare documenti scolastici (falsificare firme, valutazioni...); c) mancare di rispetto con atteggiamenti e/o parole al Dirigente Scolastico, ai Docenti, al personale non docente, ai compagni; d) assumere un comportamento arrogante e irrispettoso verso gli adulti; e) assumere comportamenti verbalmente e fisicamente aggressivi verso i compagni; f) sporcare, danneggiare le proprie cose, quelle altrui, quelle della scuola; non rispettare il cibo durante la refezione; g) utilizzare il telefono cellulare o altri dispositivi durante l'orario scolastico, se non autorizzati; i) non osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza contenute nel Regolamento di Istituto; h) reiterare comportamenti scorretti; i) frequentare irregolarmente le lezioni	Le mancanze gravi vengono sanzionate con ammonizione scritta da parte dei docenti della classe, riportata sul registro e comunicata per iscritto alla famiglia che controfirma per presa visione. Nel caso di reiterazione dei comportamenti scorretti, in base alla gravità e/o alla frequenza delle mancanze, verranno applicati <u>i seguenti interventi educativi graduati</u>: 1) Convocazione scritta dei genitori ad un colloquio con i docenti del team; 2) Comunicazione scritta ai genitori da parte del Dirigente Scolastico; 3) La mancanza di cui alla lettera g) comporta anche la consegna del telefono cellulare o degli altri dispositivi al Dirigente o suo delegato che lo conserverà fino al ritiro dello stesso da parte di uno dei genitori dell'alunno 4) Va aggiunto nello schema delle sanzioni il provvedimento relativo al superamento dell'anno scolastico, relativamente al tetto massimo di ore previsto
---	---

<u>Si configurano come mancanze gravissime:</u> a) sottrarre deliberatamente beni o materiali a danno dei compagni, del personale scolastico, dell'istituzione scolastica; b) compiere atti di vandalismo sui locali, gli arredi o gli oggetti scolastici; c) insultare e umiliare i compagni; costituisce aggravante il fatto che il comportamento sia diretto a persone diversamente abili o se le offese si configurano come razziste; d) compiere ripetutamente e deliberatamente atti di violenza fisica sui compagni e sul personale scolastico; e) compiere atti che mettono in pericolo l'incolumità delle persone.	Le mancanze gravissime vengono punite con la sospensione da un'attività complementare, compreso una o più visite guidate; nel caso di mancanze molto gravi e reiterate, si prevede la sospensione dalle lezioni per una durata commisurata alla gravità del fatto, fino a 15 giorni con obbligo di frequenza. I provvedimenti vengono assunti dal Consiglio di Interclasse <i>alla presenza di tutte le sue componenti</i>. L'adunanza, presieduta dal Dirigente Scolastico o suo delegato, è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei pareri favorevoli; non è consentita l'astensione, tranne nel caso in cui uno dei membri sia anche genitore dell'allievo oggetto del procedimento. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Relativamente al punto b), si prevede l'invito a collaborare, nei limiti del possibile, al ripristino della situazione antecedente la mancanza disciplinare, anche con eventuale risarcimento dei danni. Relativamente al punto c), l'alunno viene invitato a presentare le proprie scuse al personale scolastico o ai compagni offesi.
--	---

6.2 - Disposizioni disciplinari SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

MANCANZE DISCIPLINARI

I) Si configurano come violazioni lievi:

- a) presentarsi saltuariamente in ritardo alle lezioni, senza validi motivi;
- b) non far sottoscrivere alla famiglia i documenti scolastici e/o le comunicazioni;
- c) disturbare lo svolgimento delle lezioni (chiacchierando, intervenendo in modo inopportuno, spostandosi senza motivo o autorizzazione nell'aula o nell'edificio, ecc.);
- d) assumere comportamenti non corretti durante le lezioni, al cambio dell'ora e negli spostamenti interni ed esterni (es.: spingere i compagni, urlare, uscire dall'aula o dalla fila, correre all'interno dell'edificio scolastico, ecc.);
- e) rovinare, per negligenza, suppellettili, arredi, attrezzature, materiali di proprietà della scuola o di terzi;
- f) portare a scuola oggetti non pertinenti con le attività scolastiche.

II) Si configurano come mancanze gravi:

- a) presentarsi alle lezioni in ritardo in modo sistematico;
- b) frequentare irregolarmente le lezioni;
- c) esprimersi in modo volgare e/o blasfemo;
- d) mancare di rispetto con atteggiamenti e/o parole al dirigente scolastico, ai docenti, al personale non docente, ai compagni;
- e) imbrattare volontariamente le pareti e/o i locali scolastici;
- f) rovinare, per dolo, suppellettili, arredi, attrezzature, materiali di proprietà della scuola o di terzi;
- g) portare a scuola sostanze nocive o oggetti pericolosi ed eventualmente farne uso;
- h) contraffare documenti (es. falsificazione di firme/voti/assenze, ecc.);
- i) sottrarre beni o materiali scolastici (es.: libri, oggetti di cancelleria, ecc.);
- j) costringere i compagni a cedere materiali scolastici, merendine, compiti per casa da copiare, ecc.;
- k) utilizzare il telefono cellulare o altri dispositivi elettronici durante l'orario scolastico, anche fuori aula per inviare SMS – telefonare, comunicare attraverso chat o social network ...
- l) usare in modo improprio internet;
- m) fumare nei locali dell'Istituto e in ogni altro luogo riferito alla scuola;
- n) reiterare comportamenti scorretti.

III) Si configurano come mancanze gravissime:

- a) insultare e umiliare i compagni e ogni altra persona. Costituisce aggravante il fatto che il comportamento sia di gruppo, ci sia istigazione, sia diretto a persone diversamente abili o se le offese si configurano come razziste;
- b) compiere atti che violino la dignità e il rispetto della persona;
- c) reiterare costrizioni a danno dei compagni, per far sì che cedano beni o materiali anche scolastici es. merendine, compiti per casa da copiare, ecc.;
- d) sottrarre beni o materiali a danno dei compagni, del personale scolastico, della scuola (es.: rovistare nelle tasche degli indumenti o negli zaini o borse per sottrarre oggetti, denaro...;
- e) compiere atti di vandalismo su cose;
- f) non osservare le disposizioni relative alla salvaguardia della propria e dell'altrui sicurezza (salire sui davanzali, arrampicarsi sui cornicioni, manomettere gli estintori, spingere i compagni sulle scale, ecc.);
- g) fare uso di sostanze nocive o oggetti pericolosi;
- h) raccogliere e diffondere testi, immagini, foto, filmati, registrazioni vocali, anche in Rete, senza rispettare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fatte oggetto di ripresa/registrazione.

INTERVENTI EDUCATIVI E SANZIONI	PROCEDURE RELATIVE AL SINGOLO INTERVENTO

Le <u>mancanze lievi</u> previste dal I paragrafo sono sanzionate dal docente che le rileva con il rimprovero/ammonizione orale e/o scritta e/o con i provvedimenti di seguito indicati in ordine di gravità.	
1)Richiamo orale.	Da parte del docente, anche di classe diversa
2) Ammonizione scritta riportata nel registro di classe e comunicazione scritta alla famiglia tramite il diario.	Da parte del docente, anche di classe diversa
3)Convocazione della famiglia per un colloquio. Questo intervento è previsto anche dopo la 3 ^a ammonizione scritta , qualora lo studente continui a mantenere un comportamento scorretto.	Nei casi valutati dai docenti come meno gravi, la convocazione è fatta direttamente dal docente interessato o dal Coordinatore di classe; nei casi più gravi dal Dirigente Scolastico o suo delegato.
Per le mancanze di cui alle lett. f) delle violazioni lievi, oltre al rimprovero/ammonizione orale e/o scritta il docente provvede al ritiro degli oggetti in questione e alla riconsegna degli stessi, a uno dei genitori o facente funzione, al termine delle lezioni o in un giorno successivo. La mancanza di cui alla lett. e) del medesimo paragrafo comporta il risarcimento del danno arrecato.	

INTERVENTI EDUCATIVI E SANZIONI		PROCEDURE RELATIVE AL SINGOLO INTERVENTO
Le <u>mancanze gravi</u> previste dal II paragrafo sono sanzionate con ammonizione scritta, riportata nel registro di classe. Di ciò verrà data informazione al coordinatore di classe. L'ammonizione potrà, inoltre, essere accompagnata dai provvedimenti di seguito indicati.		
1)	Sospensione da attività specifica: - Sarà proposto un percorso alternativo con finalità educative, compatibilmente con la disponibilità di adeguate risorse finanziarie e organizzative, es: <i>pulizia di locali, riordino dei materiali di classe, esecuzione di compiti aggiuntivi per casa.</i> Sospensione dalle visite guidate o più viaggi di istruzione: - l'alunno/a può essere tenuto a non frequentare la scuola o all'obbligo di frequenza a scuola con inserimento in altra classe, secondo delibera dell'organo collegiale competente. Se tutte le classi sono in uscita didattica l'alunno/a non frequenterà le lezioni.	La sanzione è irrogata dal Dirigente scolastico o suo delegato su proposta del Consiglio di Classe convocato in seduta straordinaria. La famiglia ha diritto di essere ascoltata prima che sia irrogata la sanzione. Il procedimento deve concludersi entro 7 giorni dalla data in cui la scuola è venuta a conoscenza della mancanza.
2)	Sospensione per un periodo non superiore a quindici giorni, con allontanamento dalla comunità scolastica. La possibilità di dare attuazione ad un percorso con finalità educative, che accompagni la sospensione (sospensione attiva), quali <i>pulizia di locali, riordino dei materiali, riflessione sull'accaduto e sulle regole comportamentali, attività di studio, esecuzione di compiti aggiuntivi, ecc.</i> sarà valutata in rapporto alle disponibilità di adeguate risorse finanziarie e organizzative.	La sanzione è adottata, previa audizione dell'alunno coinvolto e previa informazione ai genitori, dal Consiglio di Classe, convocato in seduta straordinaria con la presenza di tutte le componenti (docenti e genitori). La seduta è presieduta dal Dirigente scolastico o da un suo delegato. La riunione è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento è assunto con la maggioranza dei voti favorevoli. L'astensione non è ammessa, salvo nei casi in cui uno dei membri sia anche genitore dell'allievo o degli allievi coinvolti nel procedimento disciplinare (come autore o come vittima) e negli altri casi in cui sussista comunque un conflitto di interessi. In caso di parità, prevale il voto del presidente. Il procedimento deve concludersi entro 15 giorni dalla data in cui la scuola è venuta a conoscenza della mancanza disciplinare.

3)	In caso di furto o di danneggiamento, oltre alle sanzioni già elencate, è prevista la restituzione e/o il risarcimento.	Il risarcimento è stabilito dal Dirigente scolastico.
• Le mancanze di cui alle lett. g) e k) delle mancanze gravi, comportano anche il ritiro da parte del docente degli oggetti pericolosi o del telefono, che saranno consegnati al Dirigente scolastico o al Coordinatore di plesso o di classe, qualora delegati dal Dirigente, che li conserveranno fino al ritiro da parte di uno dei genitori, al momento pattuito. • La violazione di cui alla lett. m) del medesimo paragrafo prevede anche la sanzione amministrativa prevista dalle norme vigenti sul divieto di fumo nei locali pubblici. • Le mancanze di cui alle lett. f) e i) comportano il risarcimento del danno arrecato.		
INTERVENTI EDUCATIVI E SANZIONI		PROCEDURE RELATIVE AL SINGOLO INTERVENTO
Le <u>mancanze gravissime</u> previste dal III° paragrafo sono sanzionate con i provvedimenti di seguito indicati.		
1) Sospensione per un periodo non superiore a quindici giorni, con obbligo di frequenza o allontanamento dalla comunità scolastica.		La sanzione è adottata, previa audizione dell'alunno coinvolto e previa informazione ai genitori, dal Consiglio di Classe, convocato in seduta straordinaria con la presenza di tutte le componenti (docenti e genitori). La seduta è presieduta dal Dirigente scolastico o da un suo delegato. La riunione è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento è assunto con la maggioranza dei voti favorevoli. L'astensione non è ammessa, salvo nei casi in cui uno dei membri sia anche genitore dell'allievo o degli allievi coinvolti nel procedimento disciplinare (come autore o come vittima) e negli altri casi in cui sussista comunque un conflitto di interessi. In caso di parità, prevale il voto del presidente. Il procedimento deve concludersi entro 15 giorni dalla data in cui a scuola è venuta a conoscenza della mancanza disciplinare.

2) Sospensione per un periodo superiore a quindici giorni o fino al termine delle lezioni con allontanamento dalla comunità scolastica, compresa l'eventuale esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del ciclo di studi.	La sanzione è adottata dal Consiglio d'Istituto, previa audizione dell'alunno coinvolto e dei suoi genitori. La seduta è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento è assunto con la maggioranza dei pareri favorevoli. Non è consentita l'astensione, salvo nei casi in cui uno dei membri sia anche genitore dell'allievo oggetto del procedimento. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dalla data in cui la scuola è venuta a conoscenza della mancanza.
c) In caso di furto o di danneggiamento, oltre alle sanzioni già elencate, è prevista la restituzione e/o il risarcimento.	Il risarcimento è stabilito dal Dirigente scolastico.
• Le violazioni che costituiscono reato saranno oggetto di denuncia o querela all'autorità giudiziaria in base al diritto vigente. • La mancanza di cui alla lett. h) delle mancanze gravissime comporta, altresì, la consegna del telefono cellulare o altro strumento utilizzato al Dirigente scolastico, che lo conserverà fino alla conclusione del procedimento sanzionatorio, quindi provvederà alla restituzione dello stesso ad uno dei genitori o facenti funzione. • Le mancanze di cui alle lett. c), d), e) del medesimo paragrafo comportano il risarcimento del danno arrecato.	

Art. 7 – Comunicazione di avvio del procedimento. Contestazione di addebito e audizione in contraddittorio

1. L'efficacia dei provvedimenti sanzionatori è condizionata dalla immediatezza e tempestività della reazione: queste sanzioni, tenuto conto della finalità educativa e dell'età degli allievi, per essere da loro comprese e concorrere alla modifica dei comportamenti, debbono essere il più possibile immediate e tempestive rispetto ai comportamenti irregolari, in modo tale da far percepire all'alunno il rapporto causa- effetto che sussiste: comportamento irregolare = sanzione. Nei casi in cui le mancanze non siano gravissime, sussistono dunque quelle ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento che consentono di non dare comunicazione preventiva dell'avvio del procedimento stesso. Di tali provvedimenti verrà data comunicazione ai genitori attraverso il diario dell'alunno.

2. Per le sanzioni che comportano la sospensione con obbligo di frequenza o l'allontanamento dalle lezioni da uno a 15 gg. e che devono essere comminate dal Consiglio di Interclasse/Consiglio di classe, va data comunicazione dell'avvio del procedimento alla famiglia dell'alunno, da parte del Dirigente Scolastico.

3. Gli addebiti contestati debbono fondare su circostanze precise documentali, testimoniali o fattuali. L'alunno ha diritto di essere ascoltato dal Dirigente Scolastico e dai docenti di classe, congiuntamente. Dell'audizione viene redatto verbale a cura di persona incaricata dal Dirigente Scolastico.

4. Il Dirigente Scolastico, nel tempo intercorrente tra la comunicazione del procedimento e l'audizione, potrà comunicare con i genitori al fine di tentare una concertazione con essi degli atteggiamenti comunicativi e comportamentali da tenere verso l'alunno. Ciò allo scopo di ricercare la coerenza educativa ottimale tra scuola e famiglia.

5. Nel caso in cui nell'evento rilevante ai fini disciplinari siano stati coinvolti altri allievi in qualità di parti lese, essi e le loro famiglie devono essere avvisati dell'apertura del procedimento come controinteressati.

A seguito dell'audizione, potrà seguire, con decisione assunta a maggioranza:

- a) l'archiviazione del procedimento, qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza disciplinare; il Dirigente ne darà comunicazione agli interessati;
- b) la proposta al Consiglio di Classe o al Consiglio di Istituto per il pronunciamento sul provvedimento disciplinare da assumere.

Art. 8 - Assunzione del provvedimento disciplinare a cura dell'Organo Collegiale

1. L'Organo Collegiale è convocato entro il termine minimo di tre giorni dal contraddittorio.

2. Nella deliberazione della sanzione deve essere specificata la motivazione che ha dato luogo al provvedimento; nei casi di sospensione fino al termine delle lezioni e di esclusione dallo scrutinio o dall'esame finale, oltre alla dettagliata motivazione, dovranno essere esplicitati i motivi per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento dell'alunno nella comunità durante l'anno scolastico.

3. La comunicazione del provvedimento disciplinare assunto viene data alla famiglia dal Dirigente scolastico, in forma scritta. La comunicazione deve riportare gli estremi della deliberazione, l'entità della sanzione e le eventuali sanzioni accessorie, la motivazione, la decorrenza e la durata della sanzione, i termini e l'organo presso cui adire eventuali impugnazioni.

Art. 9 - Altri aspetti conseguenti ai provvedimenti disciplinari

1. I danni arrecati ai beni della scuola o di terzi vanno sempre risarciti da parte dei responsabili, secondo la normativa vigente.

2. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso allievo consiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, all'alunno è consentito iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

3. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni la scuola mantiene i contatti con

l'alunno e/o con la famiglia finalizzati alla preparazione al rientro nella comunità scolastica.

4. Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, in accordo con la famiglia e, ove necessario anche con i servizi sociali e con l'autorità giudiziaria, la scuola, compatibilmente con le risorse finanziarie e organizzative, promuove un percorso di recupero finalizzato alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica.

5. Gli effetti dei provvedimenti disciplinari, anche ai fini della recidiva, sono limitati all'anno scolastico di riferimento. Tuttavia, nel caso in cui le mancanze passibili di allontanamento dalle lezioni siano state compiute alla fine delle lezioni è possibile fissare la decorrenza e il termine della sanzione nei primi giorni dell'anno scolastico successivo.

6. In caso di trasferimento ad altro Istituto, anche in corso d'anno, o di passaggio ad altro grado di scuola, prima che la sanzione sia stata eseguita, della stessa viene data comunicazione alla diversa istituzione scolastica dove l'alunno si è iscritto perché possa disporre in ordine alla sua esecuzione.

7. Nel caso in cui si iscrivesse alla scuola un alunno proveniente da altro Istituto e quest'ultimo comunicasse una sanzione pendente, il Dirigente scolastico ne darà esecuzione nei termini fissati dall'Istituto di provenienza.

Art. 10 - Impugnazioni

1. Avverso i provvedimenti assunti dai docenti è ammesso reclamo verbale o scritto al Dirigente scolastico. Il Dirigente verifica i fatti sentendo i docenti interessati, quindi risponde in merito al reclamo, verbalmente se il reclamo è stato posto oralmente, per iscritto se il reclamo è stato posto in forma scritta.

2. Avverso i provvedimenti assunti dal Dirigente scolastico, è ammesso reclamo all'Organo di Garanzia interno alla scuola di cui al successivo art. 8.

3. Avverso i provvedimenti assunti dal Consiglio di Interclasse, dal Consiglio di Classe o dal Consiglio di Istituto, è ammesso ricorso entro 15 gg. dalla comunicazione, all'Organo di Garanzia interno alla scuola.

4. L'Organo di Garanzia si pronuncia entro 15 giorni dal ricevimento del ricorso.

Art. 11: Organo di Garanzia

1. Composizione dell'Organo di Garanzia:

- Dirigente scolastico o suo delegato, che lo presiede;
- Un docente designato dal Consiglio di Istituto, che designa anche un membro supplente;
- Due genitori del Consiglio di Istituto eletti dal Consiglio stesso, che designa anche un membro supplente.

2. Le competenze dell'Organo di Garanzia sono quelle stabilite dall'art. 5, comma 2 e comma 3, del D.P.R. n. 249 del 24.06.1998, modificato dall'art. 2 del DPR 21.11.2007, n. 235.

3. L'Organo di Garanzia rimane in carica per la durata del Consiglio di Istituto; i componenti che perdono il requisito dell'eleggibilità vengono surrogati con i membri supplenti.

4. L'Organo di Garanzia decide su richiesta di chiunque vi abbia interesse anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente Regolamento.

5. Le riunioni dell'Organo di Garanzia sono valide con la presenza della totalità dei suoi componenti; in caso di assenza giustificata o impedimento di un membro effettivo, o qualora uno dei membri effettivi sia parte interessata nella controversia, subentra il membro supplente della medesima componente. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei voti favorevoli; non è consentita l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

6. Chiunque vi abbia interesse, che ravvisi nel presente Regolamento una violazione al "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 249/1998 concernente lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti della Scuola Secondaria" può ricorrere all'Organo di Garanzia istituito presso l'Ufficio Scolastico Regionale.

Art. 12 – Pubblicità

Il presente regolamento di disciplina viene messo a disposizione per la consultazione nel sito della scuola.

Il Regolamento di Disciplina verrà illustrato ai genitori durante l'assemblea di inizio anno scolastico. Nell'ambito delle attività previste per Cittadinanza e Costituzione, sarà fatto oggetto di riflessioni con gli alunni in rapporto all'ordine di scuola di frequenza.